

❑ Interrogazione n. 559

presentata in data 17 novembre 2011

a iniziativa dei Consiglieri Eusebi, Acacia Scarpetti

“Delibera del Consiglio regionale n. 152/2010”

a risposta orale

I sottoscritti Consiglieri Paolo Eusebi e Luca Acacia Scarpetti

Premesso che la legge 391/94 Legge quadro nazionale sui parchi all'articolo 1 - Finalità e ambito della legge recita: La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

... applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

All'articolo 12 - Piano per il parco recita:

...La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato "piano", che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

- a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
- b) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;

E all'articolo 14 - Iniziative per la promozione economica e sociale recita:

1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

Preso atto che tutti i Parchi Nazionali e regionali d'Italia hanno adottato norme di Piano e di Regolamento in perfetto allineamento con quelle che sono le linee guida e gli obiettivi prefissati dalla Legge Nazionale quadro sui Parchi, dalle norme di Polizia Forestale e da tutti i riferimenti normativi applicabili alla materia;

Vista la l.r. 2/2010 che tutela, incentiva e favorisce il recupero della sentieristica e dei percorsi;

Vista la l.r. 6/2005, che incentiva e sollecita la manutenzione delle strade e percorsi rurali e forestali;

Visto il Regolamento della l.r. 6/2005, che incentiva e sollecita la manutenzione delle strade e percorsi rurali e forestali;

Viste le norme di Piano del Parco Regionale Marchigiano Sasso Simone e Simoncello, che in perfetto allineamento con la normativa di riferimento rispetto la questione sentieristica, tutelano agli artt. 22,23 e 25 in maniera esemplare nel senso di favorire l'utilizzo per la sentieristica storica anche se non cartografata, favorendo il recupero e la rifunzionalità di sedimi e manufatti obsoleti, il restauro o il ripristino dei percorsi, la realizzazione di spazi e di sosta belvedere ecc ecc, a non pregiudicare l'accessibilità, la fruibilità..., ripristinare e riqualificare gli itinerari storici, qualificare gli anelli carrabili, incentivare l'escursionismo naturalistico – escursionistico, ...riqualificare la viabilità locale;

Viste le norme di Piano del Parco Regionale Marchigiano del Monte Conero, in perfetto allineamento con la normativa di riferimento rispetto la questione sentieristica, che prevedono il solo avviso (e non accordo preventivo) ai proprietari dell'utilizzo non motorizzato dei sentieri individuati dal parco all'articolo 10.2 delle loro norme tecniche di attuazione di piano;

Viste le norme di Piano del Parco Regionale Marchigiano Gola della Rossa, in perfetto allineamento con la normativa di riferimento rispetto la questione sentieristica, che preve-

dono una serie di possibilità e garanzie per usufruire liberamente e direttamente dei sentieri del piano di cui all'articolo 28 delle loro norme tecniche di attuazione di piano;

Constatato che tutte le fonti normative giuridiche di cui sopra hanno un unico scopo che è quello di tutelare l'ambiente e regolamentare l'integrazione uomo-ambiente naturale, permettendo direttamente l'utilizzo pedonale dei tracciati esistenti;

Vista la delibera del Consiglio Regionale n. 152/2010 che nell'approvare il Piano del Parco Monte San Bartolo imponeva tra le tante, una prescrizione e più precisamente la n. 3 in completa antitesi e contrasto con le norme di cui sopra, con qualsiasi precedente urbanistico (prevedere un accordo preventivo con privati su una previsione urbanistica), ponendo condizioni sulla questione vegetazionale in completa antitesi con le norme di riferimento e il parere della Regione Marche stessa prot. 36842 del 7 novembre 2005;

Visto che tale delibera pone base di gran parte del suo enunciato su un concetto "la vegetazione autoctona" non normato e non definito nemmeno scientificamente, ma per fortuna chiarito nella sua porta dal pregiatissimo parere della Regione Marche n. 36842 del 7/11/2005;

Considerato che Piano del Parco San Bartolo arrivato in Regione dopo dodici anni di concertazione con gli Enti locali conteneva già elementi di assoluto rigore rispetto la tematica sentieristica, ed era sicuramente il più rigido e tutelante in materia se riferito agli altri parchi marchigiani, anche prima della prescrizione n. 3 della delibera di Consiglio Regionale n. 152/2010;

Considerato che ancora il Piano del Parco non è stato ancora pubblicato sul BUR Regionale;

Considerato che il Piano appena predisposto contiene nella documentazione finale (tavola C 1 sentieristica) una serie di imprecisioni e mancanze già segnalate da cittadini e proprietari;

Considerato che le numerose note pervenute da privati cittadini al riguardo hanno evidenziato i contrasti e le anomalie sopra riportate;

Considerato che il servizio ambiente regionale con nota del Prot. prot. 0345593 del 6 giugno 2011 riconosceva di fatto tale situazione esortando l'Ente Parco a predisporre in materia, cosa assolutamente ignorata nella documentazione inviata dall'Ente Parco in Regione nel novembre 2011;

Considerato che l'attuale gestione dell'Ente Parco San Bartolo ad ulteriore prova di perversa e inaccettabile volontà di limitare il più possibile la sentieristica all'interno del Parco, e quindi le finalità primarie di un'area protetta, ha predisposto per il raggiungimento dell'accordo con le proprietà private di cui alla delibera 152/2010 la formula della comunicazione con tacito dissenso e non con il tacito assenso così come avviene nella normale prassi amministrativa italiana, soprattutto in tema di urbanistica DPR 380/2001, dando nemmeno 20 giorni di tempo ai cittadini per rispondere alla comunicazione inviata (pena il tacito dissenso), e disconoscendo il principio del diritto di servitù in tema di passaggio, si da non riconoscere numerosi sentieri ove c'è stata larga ma non completa accettazione e alla creazione della servitù pubblica di passaggio;

Considerato che un eventuale diniego alla volontà di pubblica utilità da parte dei cittadini è in questa fase inaccettabile e illegittima, mentre era possibile se non in sede di osservazioni al PRG, o di ricorso amministrativo, e comunque non può non contenere una giusta motivazione;

Considerato che tale inconcepibile volontà di ostruzionismo ai sentieri (tra l'altro in gran parte già aperti e utilizzati) mostrata dal nuovo direttore amministrativo di dubbia liceità per le ragioni che seguiranno e dal nuovo presidente in carica da luglio 2011 e già in mandato scaduto, si è ulteriormente ed ennesimamente dimostrata con il fatto di non accogliere assensi e quindi di cancellare i sentieri già votati nei vari consigli comunali e nel direttivo del parco che ha adottato e approvato con il piano del parco San Bartolo (negli anni 2007/2008/2009), non solo a privati cittadini che vi hanno aderito con grande senso civico, ma addirittura sono arrivati a cancellare un sentiero importantissimo e strategico che eviterebbe ai cittadini di camminare e camminare

lungo l'asfalto, di intera proprietà pubblica e comunale, già votato due volte in consiglio comunale di Pesaro;

Considerato che con la delibera 152/2010 si è di fatto creato un precedente unico in Italia, non solo per il fatto che si è cercato di regolamentare la materia sentieristica in completa antitesi e in contrasto con le normative di riferimento e rispetto le altre aree protette marchigiane, ma si è "inventata" la procedura "dell'accordo preventivo" poi blindata dalla procedura del tacito diniego rispetto una previsione urbanistica regolarmente approvata ;

Considerato che la delibera 152/2010, di assoluto e pieno valore urbanistico, è stata predisposta dai soli uffici ambiente della Regione Marche, e non anche dall'ufficio urbanistica della stessa Regione Marche, che avrebbe agevolmente e facilmente individuato le anomalie e contrasti della prescrizione n. 3 della delibera 152/2010;

Visto il fondamentale parere in materia della Giunta Regione Marche – Dipartimento Affari Istituzionali e Generali – posizione di funzione enti locali, del 7 novembre 2005;

Considerato il fatto che tutta la documentazione in fase di predisposizione dell'Ente Parco potrebbe

ulteriormente essere viziata dal fatto che il nuovo Direttore insediatosi il 28 febbraio 2011 avrebbe dovuto entro 60 gg predisporre bando pubblico per la figura del nuovo Direttore, condizione inevasa e tale da far dubitare sulla regolarità della sua posizione e relativa validità degli atti predisposti;

Considerato che le restrizioni tecniche impartite con la prescrizione n. 3 della delibera di consiglio regionale 152/2010 non solo contrastano totalmente con le norme gerarchicamente superiori, si da porre il futuro Piano del Parco in palese indifendibile situazione rispetto prevedibili e scontati ricorsi amministrativi, ma non trovano nessuna giustificazione tecnica-botanica-faunistica – urbanistica;

Considerato che la recente avvenuta riapertura di alcuni vecchi sentieri del Parco San Bartolo ottenuta mediante il semplice taglio di vegetazione spontanea non protetta ai sensi della l.r. 6/2006, su tracciati esistenti, ha ottenuto un riscontro di gradimento di incredibile portata tra i cittadini, turisti, sportivi e operatori economici;

Considerato che "l'invenzione" della prescrizione n. 3 attuata dalla Regione Marche con la delibera n. 152/2010 mortifica e violenta una volontà espressa e compiuta dalle amministrazioni periferiche (Ente Parco, Comuni e Provincia) durata 12 anni e finalmente riassunta nel piano del Parco inviata alla Regione per l'approvazione definitiva del 2010;

Considerato che la sola semplice cancellazione della prescrizione n. 3 porterebbe il Piano in perfetto allineamento rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, porterebbe in condizioni di normalità il piano rispetto agli altri parchi regionali, rendendo dignità alle amministrazioni locali che per 12 anni vi hanno lavorato;

Considerato che tale auspicabile cancellazione della sola prescrizione n. 3 della delibera 152/2010 non sarebbe fonte di appesantimenti temporali in quanto il materiale in futura pubblicazione sul Bur regionale è già in possesso della Regione stessa (tavola C 1 di Piano predisposta dall'Ente Parco in accordo con i comuni interessati e deliberata nel 2009);

Considerato che la non comunicazione della prescrizione n. 3, diventando norma di Piano, renderebbe inapplicabile per il solo Parco San Bartolo la Legge regionale 2/2010, ponendo in una situazione gratuitamente ridicola e assurda tale territorio;

Considerato che la vicenda della prescrizione n. 3, farebbe diventare illecito penale per il combinato disposto del Piano con il d.l. 42/2004 ogni semplice azione di ordinaria manutenzione alla sentieristica;

Considerato che già in data 31/12/2010 con nota protocollo n.921/2010 l'ingegnere istruttore del Piano e l'allora Direttore mossero precisi quesiti di simile valenza rispetto alla prescrizione n. 3 della delibera n. 152/2010;

Vista la nota della Prefettura di Pesaro Urbino del 1/10/2009 n. 8548/2009/GAB con la quale chiedeva all'Ente Parco di mantenere puliti ed efficienti quanti più sentieri possibili al fine di effettuare una fattiva azione antincendio;

Preso atto che tutta la questione se normalizzata, rientrerebbe appieno nei canoni del rispetto della normativa vigente, nel rispetto della vocazione del volano turistico che l'Ente Parco San Bartolo ha rappresentato negli ultimi anni;

Valutato che giustamente continua parallelamente da parte del Servizio Ambiente della Regione Marche una gestione della materia, in piena sintonia con la normativa di riferimento, sintetizzabile anche e non solo con le note prot. 0619834 del 4 ottobre 2011 avente per oggetto RETE ECOLOGICA REGIONALE, prot. 0548886 del 7 settembre 2011 avente per oggetto la l.r. 353/2000 e d.r.g. 146/2002 Piano Antincendio Regionale – sez aree protette, e l'iniziativa di rete WEB <http://areeprotette.regione.marche.it/rete-escursionistica/questionario>, il che se da un lato denota efficienza ed efficacia del servizio stesso, dall'altro non fa che acuire la perplessità e l'assurdità della prescrizione n. 3 della delibera di consiglio regionale n. 152/2010.

Vista l'importantissima e illuminante nota del condominio Vallugola del 30 aprile 2011;

Considerato che il piano del Parco San Bartolo regolarmente adottato dall'Ente Parco prevedeva una serie di previsioni urbanistiche di chiaro interesse pubblico, che non possono essere impedita da un privato cittadino, senza neanche giusta motivazione, si da considerare illegittima la prescrizione n. 3 della delibera n. 152/2010 e gli atti conseguenti adottati dall'Ente Parco;

Considerato che gli atti conseguenti adottati dall'Ente Parco sono viziati della procedura di:

- tacito diniego,
- un tempo dato a disposizione dei cittadini pari a soli 20 giorni per rispondere eventualmente all'accordo di cui alla prescrizione n. 3:
- del non aver recepito assensi regolarmente pervenuti presso l'Ente Parco;
- di aver stralciato sentieri di proprietà pubblica ove l'assenso derivava da n. 2 delibere di consiglio comunale (Pesaro).

Considerato che tutto questo "caos" amministrativo si risolverebbe con la semplice pubblicazione nel BUR regionale della tavola C1 – sentieristica nella versione così come approvata in Regione, dopo l'adozione definitiva effettuata da parte dell'ente Parco San Bartolo, ovvero della tavola C1 – sentieristica nella versione scevra della prescrizione n. 3 della delibera di consiglio regionale 152/2010;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale per sapere se non ritiene opportuno adoperarsi da subito per sanare le irregolarità ed illegittimità sopra segnalate, procedendo con la semplice pubblicazione nel BUR regionale della tavola C1 – sentieristica nella versione così come approvata in Regione, dopo l'adozione definitiva effettuata da parte dell'ente Parco San Bartolo, ovvero della tavola C1 - sentieristica nella versione scevra della prescrizione n. 3 della delibera di consiglio regionale 152/2010.